

N. 2725-3105-4148-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2725, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORNACIN, BIONDI, LA RUSSA, ASCIERTO, RICCIOTTI,
COZZI, MAZZONI, GIBELLI, DORINA BIANCHI, ZANETTA,
BUONTEMPO, NICOTRA**

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo

Presentata il 9 maggio 2002

n. 3105, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIELLI, SPINI, SCIACCA, CENNAMO

Nuove norme in favore delle vittime di atti di terrorismo

Presentata il 2 agosto 2002

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 4 febbraio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 2725, 3105 e 4148. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

n. 4148, d'iniziativa del deputato ANTONIO BARBIERI

Estensione al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle disposizioni a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Presentata l'8 luglio 2003

(Relatore: **MONGIELLO**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 2725 e n. 3105;

rilevato che il testo in esame prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni vigenti recanti « norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi e della criminalità organizzata »;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1 dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire in modo univoco l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento in esame, chiarendo se si intenda riferirsi esclusivamente alle « vittime di atti di terrorismo e delle stragi » e quindi se le disposizioni in esame abbiano una portata applicativa parzialmente differente dalle norme richiamate nel comma 2 (legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 23 novembre 1998, n. 407, articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), che recano invece norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; tale chiarimento appare tanto più opportuno in quanto all'articolo 17 si prevede una delega al Governo concernente la raccolta in un testo unico del complesso delle disposizioni legislative recanti « norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi e della criminalità organizzata »;

analogamente, all'articolo 5, comma 1, che aumenta la misura dell'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 302 del 1990 — dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione della disposizione, tenuto conto del fatto che la disposizione richiamata riguarda le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, mentre nel presente testo essa avrebbe una portata applicativa parzialmente diversa;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di una riformulazione al fine di chiarirne l'ambito di applicazione, in particolare precisando se esso ricomprenda tutte le vittime delle stragi e del terrorismo ovvero solo quelle che rivestano la qualifica di « dipendenti privati o pubblici, lavoratori autonomi o liberi professionisti » quando siano vittime degli atti di terrorismo e delle stragi;

all'articolo 2, comma 1, nel definire l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, dovrebbe valutarsi l'opportunità di

richiamare i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, piuttosto che, genericamente, « chiunque subisce un'invalidità permanente »;

all'articolo 3, comma 2, dovrebbe chiarirsi se la previsione secondo cui « la pensione maturata ai sensi del comma 1 » è esente ai fini IRPEF, riguardi il solo aumento o l'intero importo della pensione, dal momento che il comma 1 si riferisce ad un aumento figurativo da cui consegue anche un aumento della misura della pensione;

all'articolo 10, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire l'espressione « medesima legge » con l'espressione « presente legge »;

all'articolo 13, commi 1 e 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se ci si intenda riferire alla « liquidazione » o piuttosto all'effettivo pagamento; alla medesima disposizione, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se il termine di quattro mesi decorra dalla accettazione del beneficiario ovvero dalla offerta da parte dell'Amministrazione competente;

all'articolo 14, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare in modo più congruo l'espressione « ogni liquidazione economica connessa a vittime del terrorismo e delle stragi »;

all'articolo 16, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire l'espressione « per le finalità di cui al presente decreto » con l'espressione « per le finalità di cui alla presente legge ».

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il testo unificato in oggetto,

osservato che il testo unificato non prevede una nozione generale di « vittime dei reati di terrorismo », per cui, anche al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, sembra opportuno che tale definizione venga inserita nel provvedimento in oggetto;

osservato che l'articolo 10 del testo unificato stabilisce che nei procedimenti di natura penale, civile, amministrativa e contabile il patrocinio delle vittime del terrorismo e delle stragi è a totale carico dello Stato;

rilevato che la formulazione della norma di cui sopra appare generica, per cui è opportuno specificarne l'ambito di applicazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione l'opportunità di chiarire la nozione di vittima dei reati di terrorismo e di strage richiamata dal provvedimento in esame;

b) all'articolo 10, valuti la Commissione l'opportunità di specificare i procedimenti rispetto ai quali è riconosciuto il patrocinio legale gratuito alle vittime dei reati di terrorismo e di strage.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2725 Bornacin ed abbinata, recante « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 9, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di esplicitare il rinvio ivi previsto alle norme vigenti per i dipendenti civili e militari dello Stato invalidi per cause di servizio e per le vittime di incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle Forze armate operanti nell'ambito della NATO.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato pareri della V Commissione,

considerato che:

la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno, non verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, evidenzia numerosi profili problematici che riguardano sia l'ammontare degli oneri derivanti dal provvedimento sia la relativa copertura finanziaria;

la spesa prevista dall'articolo 16, comma 1, non corrisponde agli oneri quantificati dalla relazione tecnica, in quanto risulta superiore per l'anno 2004 e sensibilmente inferiore a decorrere dall'anno 2005;

nel corso dell'esame del provvedimento è emerso che alcuni oneri non sono stati considerati dalla relazione tecnica, come per altro rilevato anche dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di verifica della relazione medesima;

come risulta dalla relazione tecnica, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 2, potrebbe dar luogo a incertezze in sede interpretativa e, conseguentemente, potrebbe determinare un sensibile incremento degli oneri rispetto a quelli quantificati dalla relazione medesima;

la relazione tecnica non provvede a fornire i dati e le ipotesi posti a base delle stime in essa contenute con riferimento ad alcuni oneri;

l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria non risultano riformulate con riferimento al nuovo triennio 2004-2006;

l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzato per la copertura finanziaria del provvedimento, non presenta, per gli anni 2004 e 2005, la necessaria disponibilità per far fronte agli oneri indicati dall'articolo 16, comma 1, ovvero a quelli indicati dalla relazione tecnica;

la clausola di salvaguardia finanziaria prevista dall'articolo 16, comma 2, non appare utilizzabile in relazione alle minori entrate derivanti dal provvedimento;

preso atto dell'avviso contrario espresso dal rappresentante del Governo in merito all'ulteriore corso del provvedimento nella sua attuale formulazione;

esprime:

sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE CONTRARIO

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il testo unificato

delle proposte di legge C. 2725 ed abbinata, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, in quanto l'esenzione dall'IRPEF prevista dal medesimo comma 2 si riferisce alla sola pensione maturata ai sensi del comma 1, laddove tale ultima disposizione prevede un aumento figurativo dei versamenti contributivi che incide sia sulla misura della pensione sia sul trattamento di fine rapporto;

b) con riferimento all'articolo 4, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere il riferimento al comma 4 con quello al comma 2 dell'articolo 4, nonché di sostituire il richiamo all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407 del 1998 con una esplicita previsione secondo cui i trattamenti pensionistici contemplati dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 4 non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF;

c) in riferimento all'articolo 8, comma 1, il quale stabilisce l'esenzione dall'imposta di bollo per i documenti e gli atti richiesti per le procedure di liquidazione dell'indennità prevista dal provvedimento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ricorrere univocamente al termine elargizione, uniformando la terminologia contenuta nel provvedimento con quella utilizzata dalla normativa in vigore in materia;

d) ancora con riferimento all'esenzione dall'imposta di bollo di cui al comma 1 dell'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'esenzione anche ai documenti ed agli atti relativi alle procedure di liquidazione dei trattamenti pensionistici previsti dal provvedimento ed ai procedimenti giudiziari o amministrativo-contabili instaurati per far valere il diritto ai benefici stabiliti dalla normativa in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi;

e) sempre con riferimento all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 2, onde precisare che l'esenzione fiscale ivi prevista si riferisce all'imposta sul reddito e riguarda non l'erogazione dell'indennità ma l'indennità in sé;

f) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'esenzione dall'imposta sul reddito anche all'assegno vitalizio aggiuntivo contemplato dal comma 3 dell'articolo 5 ed alle due annualità di pensione riconosciute dal comma 4 del medesimo articolo ai superstiti aventi diritto alla reversibilità.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, parrebbe opportuno far riferimento anche all'indennità di buonuscita, istituto tipico dei dipendenti pubblici;

pare opportuno precisare che l'assistenza psicologica prevista dall'articolo 6, comma 2, e il patrocinio legale delle vittime del terrorismo, di cui all'articolo 10, pur essendo a carico dello Stato, non fanno venir meno il diritto di scelta di un professionista di fiducia da parte del beneficiario;

sembrerebbe inoltre opportuno chiarire, anche per evitare il sorgere di un possibile contenzioso, se i trattamenti previsti hanno natura risarcitoria o assistenziale, nel primo caso potendo cumularsi con altri trattamenti previdenziali, nel secondo caso assorbendo i trattamenti meno favorevoli, o restando assorbiti dai trattamenti più favorevoli.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE
QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

**Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e delle stragi**

ART. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi, nonché ai loro superstiti.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ART. 2.

1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto a chiunque subisce un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi, nonché alle vedove ed agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

2. È riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

ART. 3.

1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata

da atti di terrorismo e dalle stragi, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto.

2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

ART. 4.

1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo e dalle stragi sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo e dalle stragi, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita dall'avente diritto, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

3. Il criterio di cui al comma 2 si applica per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima del terrorismo e delle stragi; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

ART. 5.

1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è cor-

risposta nella misura massima di 516.456 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 19.625 euro per ogni punto percentuale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6.

3. A chiunque subisce, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, oltre all'elargizione di cui al comma 1, un assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico.

5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 è corrisposta nella misura di 516.456 euro

ART. 6.

1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.

2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato.

ART. 7.

1. Ai pensionati vittime del terrorismo e delle stragi ed ai loro superstiti è assi-

curato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

ART. 8.

1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

ART. 9.

1. Gli invalidi vittime del terrorismo e delle stragi e i familiari, limitatamente al coniuge, ai figli e ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria.

2. Per la concessione di benefici alle vittime del terrorismo e delle stragi si applicano, qualora più favorevoli, le norme vigenti per i dipendenti civili e militari dello Stato invalidi per cause di servizio e per le vittime di incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle forze armate operanti nell'ambito della NATO.

ART. 10.

1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime del terrorismo e delle stragi o dei superstiti è a totale carico dello Stato.

2. Le azioni risarcitorie per atti di terrorismo e per le stragi possono, anche ai soli fini della rivalutazione, essere esperite in ogni caso entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche qualora sia già decorso il termine di prescrizione.

ART. 11.

1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità ed il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti. Tale procedimento deve essere concluso con deliberazione soggetta alle impugnazioni di cui all'articolo 12, comma 2.

ART. 12.

1. Competente per le procedure di natura civile ed, in particolare, in caso di inottemperanza dei relativi provvedimenti da parte della Corte dei conti, è il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti, che fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.

2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la motivazione di manifesta illogicità.

ART. 13.

1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima del terrorismo e delle stragi o

agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.

2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

ART. 14.

1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto all'ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto.

ART. 15.

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1961.

ART. 16.

1. Per le finalità di cui alla presente legge la spesa prevista è valutata in 400 milioni di euro per l'anno 2004 e 2,30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,

n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

ART. 17.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di raccogliere in un testo unico le disposizioni legislative vigenti recanti norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi e della criminalità organizzata, apportandovi le sole modifiche necessarie ad assicurarne il coordinamento formale, nonché a semplificare le procedure.

€ 0,30



14PDL005431